



## CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

**ORDINANZA N. 117 del 29/03/2024**

**Oggetto: Deroga dell'ordinanza sindacale n. 438/2023 in materia di rumori nelle aree sensibili**

**Richiamate** le proprie ordinanze sindacali n. 286 del 23/06/2023 e n. 438 del 19.10.2023;

**Rilevato** che in occasione del weekend pasquale, anche in ragione del maggior afflusso di giovani presenti in città, sussiste l'opportunità di consentire in tutto il territorio comunale una protrazione dell'ordinario orario di diffusione sonora e di intrattenimento musicale sino alle ore 02:30 a.m. secondo le seguenti modalità, mutate dall'assetto già regolamentato per il periodo natalizio.

Nei giorni 29, 30 e 31 marzo 2024:

- Nelle fasce orarie dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 00.30 le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, sia all'interno che all'esterno dei locali, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 70 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, cioè, ai ricettori. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa;
- Dopo le ore 00.30 e fino alle ore 02:30 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora è consentito solo all'interno dei locali purché nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997;
- Il rispetto dei succitati limiti deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti;
- Dopo le ore 02:30 e fino alle ore 08:59 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale;
- In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 e devono essere contenuti nei limiti di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

Visto l'art. 32 della legge 23.12.1978, n.833;

Visto l'art. 9 della legge 26.10.1995, n. 447;

Visto il D.P.C.M. 1.3.1991;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 ;

Visto lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

Le premesse sono richiamate nel dispositivo per farne parte integrante;

In deroga ai contenuti di cui alle ordinanze sindacali nn. 286 del 23/06/2023 e 438 del 19.10.2023, nei giorni 29, 30 e 31 marzo 2024:

- Nelle fasce orarie dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 00.30 le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, sia all'interno che all'esterno dei locali, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 70 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, cioè, ai ricettori. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa;
- Dopo le ore 00.30 e fino alle ore 02:30 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora è consentito solo all'interno dei locali purché nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997;
- Il rispetto dei succitati limiti deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti;
- Dopo le ore 02:30 e fino alle ore 08:59 è vietata ogni forma di intrattenimento musicale;
- In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 e devono essere contenuti nei limiti di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio;
- pubblicata sul sito istituzionale.

Che venga, altresì, comunicata:

- al Settore Polizia Locale del Comune di Crotona;
- alla Questura di Crotona
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotona;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

## **DISPONE ALTRESÌ**

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Crotona [www.comune.crotona.it](http://www.comune.crotona.it) e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo-politico".

## **DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

Così come previsto dalla legge 241/90, si comunica quanto segue:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale alle seguenti Autorità:

- TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica
- Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica

Oggetto dell'ordinanza: tutela della salute pubblica: Deroga, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dell'ordinanza sindacale n. 438/2023, in materia di rumori nelle aree sensibili.

Ufficio cui è possibile prendere visione degli atti: Settore 6 – Tutela Ambiente, viale Gallucci, Palazzo Candigliota, Crotone -Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n° 241/1990 e s.m.i.: ing. Danilo Pace - mail: [pacedanilo@comune.crotone.it](mailto:pacedanilo@comune.crotone.it)

Responsabile del procedimento

*f.to ad interim - Ing. Gangemi Salvatore*

Il Sindaco

*f.to Ing. Vincenzo Voce*

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

